



Comune di Modena

Assessora a Città smart, Politiche economiche,
Turismo e promozione della città, Servizi demografici

Prot. n. 154039
del 18/06/2020

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19" con il quale, tra l'altro, si sono disposte le misure da applicare per la nuova apertura delle attività, dopo la prima fase dell'emergenza da pandemia, a far tempo dal giorno 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;
- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" laddove si dispongono le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- il D.P.RER n.82 del 17/05/2020 con il quale, tra l'altro, sono messe in calendario le riaperture del commercio al dettaglio e commercio su aree pubbliche ivi compresi mercati, posteggi fuori mercati e chioschi, nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative definite nello specifico protocollo, allegato n.1 all'ordinanza medesima;
- D.P.C.M. dell'11 Giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. E rispettivi allegati, con particolare riferimento all'allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 Giugno 2020;

Visti gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/98 e in particolare l'art. 28;

Vista la Legge Regionale n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.99 e ss.mm;

Visto il Regolamento comunale vigente del Mercato Settimanale del Lunedì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2019, nonché la Convenzione stipulata tra Consorzio del Lunedì e Comune di Modena del 17.01.2017, tutt'ora valida;

Visto l'art. 3 comma 7 del vigente Regolamento del Mercato settimanale del lunedì;

Vista la comunicazione del Consorzio "Il Mercato" prot. 321483 del 31/10/2019 nella quale sono indicate le date dei mercati straordinari dell'anno 2020;

Considerato che al Consorzio è stata rilasciata un'autorizzazione per effettuare i mercati compresi nel periodo tra gennaio ed aprile e che dovrà essere rilasciata un'altra autorizzazione per l'effettuazione dei restanti mercati compresi nel periodo tra giugno e novembre;

Viste le precedenti ordinanze relative all'effettuazione dei mercati straordinari;

Vista l'ordinanza del Sindaco prot. 29729 del 12/03/2010 e ss.mm. relativa a "Orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche";

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Ritenuto di dover dare corso alla predetta richiesta;



Vista la delega prot 175642 del 11/06/2019 del Sindaco all'Assessora Ludovica Carla Ferrari in materia, tra l'altro, di attività produttive, turismo e promozione della città;

DISPONE

Fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, l'effettuazione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica all'interno del Parco Novi Sad nelle domeniche: **21 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 20 settembre, 18 ottobre e 15 novembre con le misure e le cautele di seguito riportate:**

- accesso consentito esclusivamente a coloro che indossino mascherine, sia da parte di operatori che da parte di clienti, e uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti, bevande, tessuti e altra merce che possa essere eventualmente toccata, sempre in presenza di personale del banco per l'assistenza alla vendita;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- regolamentazione della circolazione interna al mercato e in entrata e uscita con personale dedicato con funzione informativa e di controllo, nonché con relativa cartellonistica;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e in attesa presso i singoli posteggi: posizionamento all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti ed eventuale posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossime ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale;
- maggiore distanziamento dei posteggi attraverso l'arretramento di almeno 50 cm per ciascun fronte principale, individuando dunque una corsia centrale di almeno 4,5 m per assicurare il distanziamento interpersonale;
- è consentita la vendita solo sul fronte principale (rivolto alla corsia centrale) dei posteggi, impedendo, se necessario attraverso elementi fisici e/o segnaletica, l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori;
- accessi regolamentati e scaglionati ai banchi di vendita in funzione degli spazi disponibili con individuazione, per ogni posteggio, di un'area di vendita con concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro, ed in particolare per banchi con lato fronte vendita pari a 6 m è consentita la compresenza massima di n. 3 clienti, per banchi con lato fronte vendita pari a 9 m è consentita la compresenza massima di n. 4 clienti, per banchi con lato fronte vendita pari a 12 m è consentita la compresenza massima di n. 5 clienti;
- l'attività di vendita è sempre assistita da operatori;
- deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare gli stessi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

2) Ciascun operatore, titolare di posteggio o spuntista, partecipante alle edizioni di Mercato è obbligato in proprio a provvedere:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso delle mascherine sempre obbligatorio, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di vendita di abbigliamento, la messa a disposizione per la clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per la scelta in autonomia, toccandola, della merce.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33.



I mercati si terranno dalle ore 8.00 alle ore 14,00 (con sgombero dell'area entro le ore 15,00), da svolgere (orario escluso) con le medesime modalità del mercato settimanale del lunedì.

Sono fatte salve tutte le eventuali successive disposizioni statali e regionali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID – 19"

Nel caso in cui si verificano concomitanze tra incontri di calcio e mercati straordinari, ad oggi non prevedibili, gli orari previsti saranno in via generale dalle ore 8.00 alle ore 13,00 (con sgombero dell'area entro le ore 14,00), salvo comunicazioni delle autorità competenti che richiedano variazioni per motivi di ordine pubblico.

La mancata partecipazione alla giornata di mercato da parte degli assegnatari di posteggio non sarà considerata come assenza, e la partecipazione degli spuntisti non verrà conteggiata come presenza.

La presente ordinanza verrà comunicata al Consorzio il Mercato, alle Associazioni economiche e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs 114/98.

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

per il SINDACO
L'Assessora
Ludovica Carla Ferrari